

CASA DI RIPOSO "AVV. G. FORCHINO"
SANTENA (TO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01

OGGETTO: Collocamento a riposo della dipendente Signora M.A.T. per raggiunti limiti di età con decorrenza 09 febbraio 2022 (ultimo giorno lavorativo: 08 febbraio 2022).

L'anno **duemilaventidue** addì **diciannove**

del mese di **gennaio**

alle ore **10,00**

nella sede della **Casa di Riposo "Avv. G. Forchino"**

previo esaurimento delle formalità prescritte vennero per oggi convocati i membri dell'Amministrazione dell'Ente ed intervennero i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PR.	AS.	Relazione di pubblicazione (quando richiesta)
RAINERO	Flavio	Presidente	X	Attesto che il presente Verbale è in corso di pubblicazione per giorni 15 20 GEN. 2022 DAL
MOSSO	Orsola	Vice Presidente	X	
MASTROGIOVANNI	Walter	Consigliere	X	
MIGLIORE	M. Lucia	Consigliere	X	
ZACCAGNINO	M. A. Tecla	Consigliere	X	
TOTALE			5	Il Segretario Comunale <hr/> Trasmesso copia al Comitato Regionale di Controllo Sez. di _____ Il _____ Prot. n. _____

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con l'assistenza del Segretario

Dott. Francesco Cavallo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il Signor RAINERO Flavio,

nella sua qualità di Presidente

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che ha rideterminato le tipologie di pensione e, in particolare, i commi 4, 6 lettera c) e 7 primo periodo, che hanno definito nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014 con il quale è stato determinato l'adeguamento delle speranze di vita per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2018 e sono stati stabiliti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, quindi anche il requisito dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia che è di 66 anni e 7 mesi, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/12/2017 con il quale è stato ulteriormente incrementato di cinque mesi l'adeguamento delle speranze di vita per il periodo dal 01/01/2019 – 31/12/2020, quindi il requisito dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 67 anni, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

Visto l'art. 2, c. 5, D.L. 101/2013, il quale stabilisce che l'art. 24, c. 4, secondo periodo D.L. 6/12/2011, n.201, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8/3/2012 e n. 2 del 19/2/2015 le quali dispongono che:

- i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011 ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione, e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Esaminato il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0015888 del 04/04/2013 che individua la seguente fattispecie:

“il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo) in tal caso il lavoratore può ricorrere all'istituto della totalizzazione di cui al d.l.gs. 42/2006 o del cumulo contributivo di cui alla l. n. 228/2012, totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia.

Pertanto, l'amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell'età del limite ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del 31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011”;

RICHIAMATA la comunicazione del 21/07/2021 – prot. n. 477 (depositata agli atti d'ufficio) ad oggetto: “Collocamento a riposo” notificata in data 21/07/2021 alla dipendente sopraindicata;

PRESO ATTO che la dipendente in data 03.11.2021 ha presentato all'INPS domanda di pensione di vecchiaia on line n. 2180907300078;

Preso atto che la dipendente M.A.T. ha presentato in data 12/01/2022 lettera all'Ente a prot. 19/2022 con la quale dichiara di rassegnare le dimissioni, avendo maturato i requisiti di anzianità previsti dalle vigenti norme in materia pensionistica a decorrere dal 09 febbraio 2022 ultimo giorno di lavoro 08 febbraio 2022, comunicazione che si intende accettata;

Ritenuto di dover risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente M.A.T. dipendente dell'Ente dal 15/09/1989, che ha raggiunto l'età anagrafica e quindi il diritto a percepire la pensione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la normativa vigente in materia, nonché, le circolari INPS in materia di pensionamento per i propri iscritti.

VISTI lo Statuto dell'Ente;


Acquisiti i pareri favorevoli richiesti dall'art. 49, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 per quanto riguarda la regolarità tecnica contabile, nonché la legittimità dell'atto;

D E L I B E R A

- 1) di risolvere il rapporto di lavoro, collocando a riposo dal 09 febbraio 2022 (ultimo giorno lavorativo: 08 febbraio 2022) la dipendente Sig.ra M.A.T., nata il 08 febbraio 1955, avendo la medesima raggiunto il limite di età anagrafica per l'accesso al pensionamento previsto;
- 2) di riconoscere alla dipendente il diritto a conseguire la pensione a carico dell'Istituto di Previdenza Sociale ex Inpdap con decorrenza dal 09 febbraio 2022;
- 3) di prendere atto che son stati predisposti tutti gli adempimenti consequenziali, con riferimento in particolare all'inoltro all'INPS, gestione *ex* INPDAP, della documentazione per la liquidazione della pensione e per la corresponsione dell'indennità di fine servizio, con le modalità previste dalla vigente normativa di settore;
- 4) di comunicare il presente atto all'interessata;
- 5) di individuare nel Direttore dott. Francesco Cavallo – Segretario, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

F.to 




IL SEGRETARIO

F.to 

F.to 

F.to 

I Membri:

F.to 

F.to 

SSOS 0770 0 5

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Santena.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO